



COMUNE DI PETROSINO

Provincia Regionale di Trapani

Tel. 0923 985500 - Fax 0923 731706

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 31 DEL 10-07-2015**

,li 17-07-2015

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 31 DEL 10-07-2015

Oggetto: Disciplina delle attività rumorose nei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande ed attività similari.-

L'anno duemilaquindici addì dieci del mese di luglio, il Sindaco **GIACALONE GASPARE**

I L S I N D A C O

- **VISTA** la necessità di provvedere alla salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;
- **CONSIDERATO** che durante la stagione estiva, e non solo, numerose iniziative con finalità di svago, trattenimento e socializzazione per la cittadinanza sono organizzate su aree pubbliche o in locali all'aperto nelle pertinenze dei pubblici esercizi;
- **CHE** tali attività, unitamente ad altre iniziative organizzate dal Comune, rappresentano durante l'estate importanti momenti di incontro non solo per i giovani ma anche per adulti ed anziani; ciò, anche in considerazione delle mutate abitudini sul modo e sui tempi delle vacanze, atteso che sempre maggiore è il numero delle persone che trascorrono l'estate in città;
- **CONSIDERATO** che tali iniziative, se non adeguatamente disciplinate, in quanto esercitate all'aperto e non solo, comportano l'emissioni sonore e, pertanto, possono incidere negativamente sul diritto riposo delle persone - diritto anch'esso da tutelare - e

quindi, costituire fattore scatenante di turbative in materia di ordine e sicurezza pubblica;

CONSIDERATO opportuno, fissare misure volte alla salvaguardia della qualità ambientale e della esposizione umana al rumore, tenuto conto della vocazione turistica del territorio comunale e della necessità di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività economiche e lavorative.

- RITENUTO meritevole favorire la convivenza tra interessi divergenti costruendo un patto tra portatori di istanze talvolta configgenti e garantendo la tutela dei diritti alla vivibilità, al riposo, all'esercizio dell'attività economica ed allo svago notturno;

- CHE il fine ultimo del predetto intervento è, nello specifico, quello di prevenire il potenziale reato di disturbo della quiete pubblica, ove oggetto di tutela è proprio l'aspetto concernente la tranquillità dei cittadini ai quali è giusto assicurare un significativo e persistente beneficio, intendendo pertanto nei fatti limitarsi l'orario ove è possibile usufruire dell'intrattenimento musicale, cercando al contempo di regolamentare anche la vendita di prodotti alcolici e di bevande, nonché il loro utilizzo negli spazi aperti al pubblico, ricorrendo in tale ultimo caso a dei divieti mirati ad evitare potenziali situazioni di pericolo;

- RITENUTO pertanto necessario disciplinare gli orari delle attività di intrattenimento al fine di contemperare tutte le ragioni di rilevanza generale coinvolte;

- VISTA la legge quadro sull'inquinamento acustico n.447 del 26/10/1995.

- VISTI il D.P.C.M. 1/3/1991 “ Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno” e successive circolari esplicative, ed il D.P.C.M 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

- VISTO il D.P.C.M. 16/4/1999 n.215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;

- VISTO l'art. 659 del Codice Penale “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”.

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” in ordine alle competenze del Sindaco in materia di orari e l'art. 7 bis della stessa disposizione, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTO l'art. 9 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), che dispone che l'autorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse e, più in generale, gli artt 68 e 69 della stessa disposizione;

-DATO ATTO che gli spettacoli ed trattenimenti organizzati in pubblici esercizi allo scopo di attirare la clientela: (piano bar, concertino, diffusione musica dal vivo, cabaret, musica con Dj ecc.) devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico nonché alle autorizzazioni di pubblico spettacolo di cui agli artt. 68 e 69 del TULPS

ORDINA

-- Che le attività di intrattenimento musicale, nelle aree esterne di rispettiva pertinenza, legittimamente occupate, nei giorni feriali è fino alle ore 24,00, mentre nei giorni di Venerdì, Sabato e/o festivi è fino alle ore 01,00. Stessa disciplina di orari vale per quanto

attiene gli spazi interni. Per il periodo compreso fra il 01 giugno ed il 30 Settembre di ogni anno l'attività di intrattenimento musicale può essere protratta di un'ora dai limiti sopra indicati.

Prescrizioni da rispettare

Durante lo svolgimento dell'attività di intrattenimento disciplinata dal presente provvedimento, i titolari degli esercizi commerciali, come sopra individuati, dovranno procedere a:

a) osservare scrupolosamente la normativa e le disposizioni introdotte dalla presente Ordinanza in materia di inquinamento acustico;

b) rispettare le norme in materia di inquinamento acustico secondo i limiti di emissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997, con l'obbligo di dotarsi di apparecchiature idonee a limitare la potenza della sorgente sonora. In ogni caso l'attività musicale in spazio esterno non potrà superare i limiti sopra richiamati e, comunque, deve risultare da relazione di tecnico competente prevista dall'art.8 della legge 447/95, contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici necessari a contenere nei limiti di legge (art.4 D.P.C.M. 14.11.97) la rumorosità all'interno degli ambienti di vita dei soggetti ricettori maggiormente esposti.

Sarà fatta eccezione per particolari manifestazioni autorizzate preventivamente da Codesta P.A. e/o dalla Questura;

c) vigilare che gli avventori non arrechino disturbo, con schiamazzi e rumori, alle occupazioni ed al riposo delle persone, chiedendo, quando ne ricorrano i presupposti, ivi compreso il pregiudizio per l'igiene pubblica, l'intervento delle Forze dell'Ordine;

d) garantire il rispetto della disciplina in materia di raccolta differenziata dei rifiuti assicurando la pulizia delle aree antistanti l'esercizio.

Sanzioni

Tutto il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 689/91, fatto salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi che con la presente ugualmente si richiamano, chiunque violi il disposto della presente Ordinanza è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa d'importo variabile da Euro 250,00 ad Euro 500,00 ai sensi di quanto normato dall'art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dalla legge 3/2003.

E' prevista la contestuale applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle apparecchiature e/o degli strumenti di diffusione dei suoni e/o dei rumori, ai sensi dell'art.13 della legge 689/91, per cinque giorni consecutivi, fatta salva l'eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell'art.20 comma III della stessa legge 689/91.

D E M A N D A

All'Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all'Albo Pretorio del Comune di Petrosino, anche sul sito internet del Comune di Petrosino, per la relativa diffusione.

D I S P O N E

L'immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale. La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Trapani, alla

Questura di trapani, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando della Polizia Municipale di Petrosino. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo Pretorio del Comune di Petrosino, nonché sul sito internet del Comune di Petrosino.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Trapani entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Petrosino;**
- ricorso al TAR di Palermo, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Petrosino;**
- ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Petrosino.**

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza Sindacale

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to GIACALONE GASPARE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 17-07-2015 al 01-08-2015

Cron. n. 1035

Lì 17-07-2015

Copia conforme all'originale.
Lì 17.07.2015

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Michela Giannone)